

Dott. BENVENUTO GAMBA
NOTAIO
G.se Montevacchio, 40 - 10129 TORINO
Tel. 562.55.91 (3 linee) - Fax 54.61.02
Partita IVA: 05173230011
Codice Fiscale GMB BVN 43B25 A7948

REPERTORIO NUMERO 180884/49903

VERBALE

dell'assemblea straordinaria dell'Associazione "Edu-CARE" con sede in Torino -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il quindici giugno

(15/06/2011)

in Torino, presso la sede della infra citanda associazione in via Manzoni numero 15 (quindici), alle ore nove e dieci.

Avanti me dottor BENVENUTO GAMBA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

E' comparso il signor:


- Di Donna Antonio nato a Torino (TO) il 27 luglio 1974, domiciliato per la carica in Torino, via Manzoni 15;

agente nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione denominata

- "Edu-CARE" con sede in Torino, via Manzoni numero 15, avente il seguente numero di codice fiscale: 97683990010;

cittadino ed ente italiani, dell'identità personale del quale sono certo, che mi richiede di far constare a verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione predetta, convocata in questo giorno e luogo alle ore 9,00, in prima convocazione e per il giorno 22 giugno 2011, stessi luogo e ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



1. modifica dello statuto;
2. varie ed eventuali.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò pertanto atto di quanto segue:
Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di Statuto, lo stesso compa-
rente nella sua precitata qualità, il quale dopo aver

CONSTATATO

- che per il Consiglio Direttivo oltre ad esso Presidente sono presenti i Con-
siglieri signori Maria Carlucci, Christina Scarmato e Andrea Brocchetti,
- che sono presenti in proprio anche per rappresentanza organica e per dele-
ga, numero tredici soci su un totale di numero tredici soci aventi diritto al
voto

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare
sul sovra riportato Ordine del Giorno.

Aperto la discussione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presi-
dente ricorda agli intervenuti le ragioni per cui si rende opportuno: adottare
un nuovo testo dello Statuto Sociale mantenendone invariate le caratteri-
stiche essenziali quali la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, la durata.
Il Presidente consegna quindi a me notaio il nuovo testo dello Statuto Socia-
le, chiedendomi di darne lettura.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami dò pertanto lettura di detto Statuto,
composto di numero 24 (ventiquattro) articoli che, previa vidimazione del
comparsente e di me notaio, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente, quindi, invita l'Assemblea a voler deliberare in merito.

L'assemblea, udite le proposte del suo Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità, con voto verbalmente espresso

DELIBERA

Di adottare un nuovo testo dello statuto sociale, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea delibera inoltre, con voto unanime verbalmente espresso, di delegare al suo Presidente l'approvazione e firma del presente verbale, autorizzandolo ed espressamente delegandolo altresì ad apportare allo stesso ed all'allegato Statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi a deliberare, e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta essendo le ore dieci e cinque.


Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e inchiostro indelebile, che ho letto seduta stante in assemblea al comparente che su mio interpello lo ha confermato e con me sottoscritto su ciascun foglio alle ore dieci e cinque.

Occupava quest'atto tre pagine

e parte della quarta di due fogli.

ANTONIO DI DONNA

BENVENUTO GAMBA Notaio



Allegato "A" al REPERTORIO NUMERO 180884/49903

STATUTO

Titolo I: natura, sede e scopo

Art. 1 - È costituita, con sede legale in Torino (TO) via Manzoni 15, l'associazione civile denominata "Edu-CARE", per lo svolgimento e la diffusione di attività quali: formazione professionale, assistenza, educazione e orientamento.

L'associazione potrà anche essere denominata "Educare" o "edu-care" o "educare" o "Edu-Care".

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia ed avrà piena autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.

Con deliberazione dell'Assemblea potrà essere variata la sede principale e potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed è una emanazione di "CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETÀ TORINESE DI S. GIUSEPPE" con sede in Roma (RM), via Belvedere Montello numero 77, avente il seguente numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 03550730588; Ente religioso di diritto privato, con personalità giuridica riconosciuta con Regio Decreto 23 ottobre 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 1931, pagina 1630, dispensa 184, detto comunemente "Giuseppini del Murialdo".

Essa ha come finalità statutaria quella di porre un segno di accoglienza nei


confronti di coloro che vivono situazioni di difficoltà/disagio espresso in diverse forme di povertà, coloro cioè che, per vincoli oggettivi e soggettivi, sono esposti al rischio di devianza, di emarginazione e/o discriminazione. Essa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla tradizione educativa giuseppina. In particolare essa mira alla educazione integrale dei giovani, mediante la loro preparazione spirituale, culturale e tecnica ed il loro orientamento professionale.

Edu-CARE si pone come interlocutore privilegiato nei confronti degli Enti Locali e di altri che perseguono le stesse finalità, in ambito educativo, formativo, orientativo e socio-assistenziale.

Fa proprie le finalità dichiarate negli statuti degli eventuali Enti Soci: la promozione umana e spirituale, l'accoglienza e l'assistenza delle persone, l'orientamento, l'istruzione e la formazione professionale, la cultura, la comunicazione sociale, l'educazione al territorio, allo sport, al tempo libero, al turismo, al volontariato, alle attività espressive, alle attività socialmente utili. Tale scopo potrà essere raggiunto con la promozione ed il coordinamento delle varie attività gestite dai soci, salvaguardandone l'autonomia e valorizzandone le peculiarità.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, temporanee o permanenti, aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altre organizzazioni con scopi sociali ed umanitari.

L'associazione si conforma alla Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attività di formazione e orientamento, di cui all'articolo 23 della Legge Regionale della Regione Piemonte 13 aprile 1995 numero 63.



Art. 3 - L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, direttamente o attraverso l'opera di altri, in Italia e all'estero, potrà:

- promuovere e rendere effettiva una cultura della solidarietà intesa come "determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune; ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo responsabili di tutti" (Sollicitudo Rei Socialis);
- operare in tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare i rischi o le conseguenze dell'emarginazione, soprattutto di ragazzi e giovani;
- realizzare servizi territoriali e residenziali per giovani, famiglie, anziani, disabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: assistenza domiciliare, comunità alloggio, centri diurni, domiciliarità leggera, assistenza familiare);
- gestire strutture e servizi di carattere sociale, socio-sanitario, educativo ed aggregativo, per l'infanzia e la gioventù;
- realizzare attività di appoggio educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di attività da gestire in proprio o da affidare a singoli soci particolarmente idonei allo svolgimento delle medesime;
- progettare ed elaborare processi e metodologie di maturazione e crescita umana attraverso percorsi di formazione professionale ed attività di orientamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa, sostegno all'inserimento lavorativo);

- realizzare attività di ricerca a carattere innovativo riguardante tematiche connesse all'orientamento ed alla formazione dei giovani, all'inclusione nel mondo lavorativo di soggetti svantaggiati;

- svolgere attività di ricerca a carattere innovativo riguardanti tematiche connesse alle finalità statutarie, di cui all'art. 2;

- esercitare tutte quelle attività commerciali connesse che, in via complementare e suppletiva, potranno portare al raggiungimento del fine statutario. Quanto sopra potrà anche essere effettuato attraverso l'accettazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili, libere elargizioni da parte dei soci ed anche di privati, Enti Morali, Enti Pubblici, Ditte, Istituti italiani ed esteri, destinando il ricavato dalla vendita di tali beni agli scopi associativi sopra descritti.

Infine, essa intende realizzare ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento degli scopi suddetti, ivi compresi: convegni e seminari, iniziative di diffusione di materiali, documenti e studi, anche mediante apposite attività editoriali e di diffusione multimediale.


A tal fine l'Associazione potrà assumere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e con soggetti privati sia italiani sia stranieri.

Titolo II: I Soci

Art. 4 - I soci dell'Associazione Edu-CARE sono:

a. i Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti all'Atto costitutivo;

b. i Soci Ordinari: coloro che versano la quota stabilita ogni anno dal Consi-



glio Direttivo.

Art. 5 - (SOCI ORDINARI) - Sono ammessi a fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari -su semplice richiesta e delibera del Consiglio Direttivo, che tenga conto dell'esperienza, della competenza e dell'interesse dei candidati a perseguire lo scopo sociale-, persone fisiche, Enti Ecclesiastici, Congregazioni religiose, Associazioni, Cooperative, Enti pubblici e privati, Società di persone e di capitali, in grado di dare un contributo fattivo alle attività dell'Associazione, che si impegnino al versamento della quota associativa e che accettino il presente Statuto.

E' ammessa la facoltà di recesso qualora i soci non intendano rinnovare la propria adesione.

Il recesso dei soci può avvenire dandone comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Presidente dell'Associazione con almeno tre mesi di preavviso.

Il recesso, a richiesta, può anche avere effetto immediato al momento della ricezione da parte del Presidente della relativa dichiarazione. In tal caso il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento degli eventuali contributi ordinari per l'esercizio in corso.

Il socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Con l'adesione ad Edu-CARE, ogni socio non potrà presentarsi a titolo personale in quelle materie e contrattazioni con Enti terzi, per le quali materie e

contrattazioni Edu-CARE abbia deciso e comunicato ai soci di presentarsi a titolo collettivo.

Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota annuale i cui importi e modalità di corresponsione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tale quota potrà, su delibera del Consiglio Direttivo, essere diversificata nella somma da versare tra persone fisiche e organizzazioni/enti .

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:


- ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- decadenza, ovvero per la perdita, a giudizio del Consiglio Direttivo, di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto;
- aver contravvenuto a deliberazioni e/o regolamenti (anche di carattere etico-valoriale quali carta dei valori e/o codice etico) approvate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- altri motivi che comportino indegnità.

A tale scopo, il Consiglio Direttivo procederà entro il 30 aprile di ogni anno alla revisione della lista dei Soci Ordinari.

Titolo III: gli Organi

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori legali dei Conti.



Art. 8 - L'Assemblea dei soci è l'Organo supremo di Edu-CARE ed hanno diritto di intervenire tutti i soci che risultano ammessi a far parte dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto:

- * le persone fisiche regolarmente iscritte nel Registro dei Soci;
- * le Istituzioni / Persone Giuridiche regolarmente iscritte nel Registro dei Soci, tramite il Responsabile / Legale Rappresentante o loro delegato.

Nessun socio, persona fisica o giuridica, può ricevere ed esprimere per voto più di una delega.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori e Ordinari, convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Ove anche questi sia assente, dal socio più anziano di età.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

- L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente, con

preavviso di almeno dieci giorni, con l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare; in casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo fax, telegramma o e-mail.

L'Assemblea dei soci sia in seduta ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci sia convocata in seduta straordinaria per:

a) modifiche dello Statuto è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega almeno metà degli Associati;


b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del/dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti validi presenti, salvo per quanto previsto al punto b).

Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

Le votazioni possono avvenire per appello nominale, per alzata di mano, secondo decisioni dell'Assemblea.

Art. 9. Spetta all'Assemblea, oltre all'elezione del Consiglio Direttivo e del



Collegio dei Revisori legali dei Conti, l'approvazione del bilancio annuale, nonché l'individuazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

L'approvazione del bilancio annuale deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi in caso di comprovata impossibilità a deliberare entro i termini e le modalità stabilite.

Art. 10 - Il Presidente, eletto dall'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo determinandone l'ordine del giorno, dirige la discussione e le votazioni e cura che siano redatti i verbali relativi alle adunanze.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Ove anche questi sia assente, dal Socio più anziano di età.

Art. 11 - La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

Il Presidente può conferire procure ad altri componenti del Consiglio Direttivo, soci dell'associazione o anche esterni ad essa.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dai Consiglieri, in numero minimo di 3 e massimo di 9 unità, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Al Consiglio spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce almeno due volte l'anno entro il 31 del mese di dicembre ed entro il 30 del mese di aprile, quest'ultima prima dell'Assemblea annuale dei soci. Il Consiglio Direttivo comunque potrà essere convocato quando il Presidente

lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con preavviso di almeno dieci giorni, con l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare; in casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo fax, telegramma o e-mail.


Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Ove anche questi sia assente, dal Socio più anziano di età. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Non sono ammessi voti per rappresentanza e/o delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio medesimo.

Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi delle attività ed il piano operativo dell'Associazione, predispose il bilancio e delibera su tutte le questioni che non siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea e degli altri organi dell'Associazione.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione,



all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea e, a seguito di ratifica della loro nomina da parte dell'Assemblea, fino alla scadenza del triennio.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Assemblea dei soci, ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, e a solo titolo di esempio, spetta al Consiglio Direttivo:

- * eleggere, al proprio interno, un Vicepresidente cui spettano gli stessi poteri e funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento;
- * eleggere, al proprio interno, il Tesoriere;
- * nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- * nominare, su proposta del Presidente, il Segretario dell'Associazione;
- * ratificare la relazione annuale del Presidente e il bilancio preventivo e consuntivo;
- * approvare e modificare i Regolamenti di Organizzazione interna all'Associazione;
- * determinare la quota di adesione annuale;
- * deliberare in merito a transazioni, arbitrati, composizioni, di qualsiasi genere;
- * deliberare in merito ad operazioni finanziarie, sia in attivo che in passivo, investimenti, fidi, mutui, operazioni di leasing;
- * acquistare, permutare, vendere beni mobili ed immobili;
- * accettare donazioni, eredità, legati;

- * consentire trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni
- * iscrivere e rinunciare ad ipoteche, anche legali;
- * fare qualunque operazione di incasso, ritiro di depositi, svincolo di titoli e valori presso qualsiasi Amministrazione, pubblica e privata ed Enti in genere;

Art. 15 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la contabilità dell'Associazione in collaborazione con il Direttore, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Possiede il potere di firma insieme al Presidente, per quanto riguarda conti correnti bancari, postali.

Per l'alienazione dei beni dell'Associazione necessita l'autorizzazione esplicita del Consiglio Direttivo.

Sia il Presidente, sia il Tesoriere operano entrambi a firma disgiunta salvo altra indicazione esplicita del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Segretario dell'Associazione è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico. Può essere scelto tra i componenti del Consiglio, tra i soci dell'Associazione o anche essere esterno ad essa.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento del suo incarico.

Art. 17 - Il Direttore dell'Associazione è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la natura e la durata dell'in-



carico, ed eventualmente ne fissa il compenso e il tipo di rapporto collaborativo. Può essere scelto tra i componenti del Consiglio, tra i soci dell'Associazione o anche essere esterno ad essa. Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività dell'Associazione, su decisione del Presidente potrà essere nominato, determinandone i poteri, procuratore speciale.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra non Soci.

I suoi membri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

E' convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti.

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, non essere costituito nei casi in cui non vi sia obbligo di legge.

Titolo IV: Entrate e Bilancio

Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali istituite e determinate dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi;
- c) da contributi, compensi e rimborsi spese per lavori eseguiti a favore di terzi o associati;
- d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credi-

to, Banche, da Enti e da privati e/o derivanti da contratti di prestazioni di servizi in genere;

e) da donazioni, lasciti, liberalità o da ogni altro introito a qualsiasi titolo acquisito dall'Associazione;

f) da eventuali contributi versati, per fini specifici da parte dei Soci.

Art. 20 - L'Esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci unitamente ad una relazione sulla attività svolta e a un rapporto del Collegio dei Revisori legali dei Conti.

Titolo V: Scioglimento

Art. 21 - In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il suo patrimonio deve essere devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI: Norme finali e generali

Art. 22 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di estinzione del rapporto associativo da qualsiasi causa determinato, i soci ed i loro eredi o aventi causa non potranno pretendere le quote versate, né i contributi ordinari né gli eventuali straordinari versati, né gli stessi po-

tranno chiedere la divisione del fondo comune in caso di cessazione dell'Associazione.

Tale fondo sarà devoluto ad associazioni con finalità similari.

Art. 23 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto o di eventuali Regolamenti interni e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole, scelto dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 24 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ANTONIO DI DONNA


BENVENUTO GAMBA Notaio

Registrato all'Ufficio Territoriale di Torino 3, il 20 giugno 2011 al n. 9272
serie 1T, esatti Euro 213,00

In conformità dell'originale scritto su nove mezzi fogli.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 20 giugno 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, is written over a circular notary seal. The seal features a central star and the text "UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO" around the perimeter.